11 Sole 24 ORE

Data 29-03-2014

14 Pagina 1

Foglio

L'ANALISI

Michele **Tiraboschi**

Niente sanzioni ma rischio-liti

I decreto legge 34/2014 ha sancito il venir meno della stabilizzazione legale degli apprendisti. Un obbligo da taluno assimilato a una sorta di "imponibile di manodopera" per rimarcare una logica vessatoria.

La finalità dell'intervento è chiara. Assai meno chiare e certe sono, invece, le conseguenze. Nulla vieta alla contrattazione collettiva di prevedere clausole di stabilizzazione posto che, tra i principi direttivi stabiliti nel comma1 dell'articolo2, nonsi individua alcun espresso divieto in tal senso (come avviene in tema di sistemi di retribuzione a cottimo o disciplina del recesso). È vero che viene meno l'espressa indicazione della possibilità per la contrattazione collettiva di procedere in questo senso. È altrettanto vero, tuttavia, che l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2 è, a tutta evidenza, meramente esemplificativo di alcuni profili che il legislatore ha voluto evidenziare per indirizzare la contrattazione collettiva di categoria e gli accordi interconfederali. Restano dunque in vigore le previsioni della contrattazione collettiva nazionale di categoria che subordinano assunzioni in apprendistato a percentuali di stabilizzazioni di gran lunga superiori al 30% della legge Fornero. Fra le intese sottoscritte spicca quella del commercio che pone come limite all'assunzione la stabilizzazione dell'80% degli apprendisti assunti nei 24 mesi antecedenti. Diverso il caso del contratto dei meccanici. Avendo espressamente subordinato, nell'intesa del 5 dicembre 2012, l'assunzione di apprendisti alle previsioni dell'articolo 2, commi 3-bis e 3-ter, Dlgs 167/2011 ora abrogati, le imprese meccaniche non risultano più soggette a vincoli di stabilizzazione neppure di natu-

ra contrattuale. Con il decreto-legge 34/2014 nonè dunque venuto meno l'ob-

bligo di stabilizzazione. Ciò che cambia, semmai, è il relativo regime sanzionatorio venendo meno sia la fonte legale dell'obbligo (legge Fornero) sia l'espresso sostegno legislativo a clausole di stabilizzazione di matrice collettiva. Pare dunque venir meno l'automatica conversione in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato del contratto di apprendistato stipulato da un datore di lavoro che non abbia rispettato l'obbligo di stabilizzazione in base al contratto collettivo. Vero è, tuttavia, che le clausole di inscindibilità contemplate nei contratti collettivi, nel rappresentare le discipline contrattuali come un blocco unitario ai fini del loro utilizzo, potrebbero ora aprire varchi interpretativi in sede di verifica giudiziale della legittimità dei contratti contestati. Con buona pace della finalità di semplificazione a cui tende il provvedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

